



Ordinanza n. 46 del 21/06/2010

Preliminare n. 48 /2010

Oggetto: misure per la lotta contro l'Aedes albopictus "zanzara tigre" e le altre specie di zanzare .

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune di Gessate anche durante l'anno 2010 effettuerà sulle aree pubbliche comunali interventi di disinfestazione contro le zanzare al fine di prevenire e contenere i possibili focolai di sopravvivenza e di riproduzione delle stesse;
- che oltre alla zanzara "Culex pipiens", la zanzara tigre (Aedes albopictus), è tra le specie di zanzare quella che maggiormente causa disagio alla cittadinanza e, nei casi più gravi, può causare problematiche di carattere sanitario;
- Ritenuto di dover tutelare l'ambiente, l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione della "zanzara tigre" e pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata zanzara,

Vista:

- La circolare della ASL Milano 2 prot. 16870 del 22/03/2010
- Il Regolamento Locale di igiene
- Visto l'art. 32 delle Legge 833 del 23/12/1978
- Vista la D.C.R. n. VII/366 del 27/11/2001
- Vista la Circolare Regionale n. 20 SAN del 13/06/2003 "Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani"
- Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000
- Vista la Legge 689 del 24/11/1981

ORDINA

1. ai proprietari, agli amministratori condominiali, ed a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione ed altri usi:

- di procedere con disinfestazioni antilarvali e/o adulticida nelle aree di loro proprietà o da essi amministrare ricorrendo preferibilmente a prodotti biologici in quanto privi di rischi sanitari e di impatto ambientale, ovvero avvalendosi di imprese di disinfestazione;
- di ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotto disinfestante larvicida, l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti in giardini e cortili, assicurando lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;



- di non abbandonare negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- di prevedere, nel caso di fontane ornamentali o di laghetti artificiali, l'eventualità di introduzione di pesci che si nutrono di larve di zanzare (come ad esempio pesci rossi, gambusie ecc.);
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere provvedendo al regolare sfalcio dell'erba;

2. Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora si utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, detti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;
- i titolari di allevamenti animali, stalle, concimaie, depositi di rifiuti o materiali organici, bacini di acque stagnanti, così come i titolari di opere di scolo delle acque, che possono costituire fonte di sviluppo di zanzare, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire lo sviluppo di infestazioni, compresi i trattamenti di disinfezione;

3. A tutti i conduttori di orti:

- di privilegiare le annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori o altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di conservare l'eventuale scorta d'acqua in recipienti chiusi con coperchi a tenuta o coperti con reti a maglie fitte fissati e ben tesi, in modo da impedire la deposizione delle uova da parte delle zanzare nell'acqua stagnante. Lo stesso vale per il deposito di concimi allo stato liquido e melmoso. I recipienti devono restare aperti solo per il tempo strettamente necessario.

4. Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che i materiali accatastati, compresi i copertoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua, e se si utilizzano coperture tramite telo impermeabile, dovrà essere fissato ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione dei potenziali focolai larvali.



5. Ai responsabili dei cantieri:

- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo e ristagni d'acqua;

SI PRECISA CHE

- per interventi **larvicidi**: si devono privilegiare prodotti di natura biologica;
- per interventi **adulcidi**: i prodotti da utilizzare devono essere quelli con alto potere abbattente e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori.

AVVERTE CHE

che chiunque viola le disposizioni contenute nel presente atto, sarà punibile con una sanzione amministrativa di € 100,00.

In attuazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di emanazione della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

E' fatto obbligo alla Polizia Locale, ed a chiunque spetti, per quanto di competenza, le attività di controllo del presente provvedimento.

Del presente provvedimento dispone:

- l'invio di copia al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 2 – Via Mantova n. 10 - Melzo.
- che sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito internet comunale e affissione all'Albo Pretorio comunale.

F.to IL SINDACO
Mario Leoni